

minuto volendo vendere Fascine di Rovero, di Salgaro, e di Pontezzo procedenti da qualunque (previo prima il solito Mandato di Licenza che viene rilasciato dalla Magnifica Arte Radaroli) quando sieno esse secche, ed asciutte, dovrà quelle vendere almeno, e per ora a Soldi uno, e non più ogni quattro Libbre sottili di peso, e Soldi uno ogni sei Libbre almeno quando sieno umide, o verdi, dovendo quelle pesare di volta in volta al momento della vendita sotto l'occhio del Compratore, in pena a qualunque contrafficiente nell'uno, o nell'altro caso di Duc. 25. ogni qualvolta che contraffarà oltre la perdita della Legna, applicabile la metà al Denunziante che sarà tenuto secreto, l'altra alli Poveri come sopra; col quale sarà proceduto sopra le accuse in via d'inquisizione, colla quale si procederà pure in qualunque caso contro li Rivenditori predetti contrafficienti, ed in ogn'altro caso contemplato dalli superiori Articoli.

Settimo. Resta pure vietato ogni arbitrio intorno alli Fasci dolci li quali dovranno essere della consueta lunghezza di Oncie ventiotto in trenta, e grossezza di Oncie nove in dieci per il prezzo di Soldi due, e non più, sotto la cominativa di perdere essi Fasci, e di Duc. 25. applicabili come sopra, che procederà per via d'Inquisizione a norma de' casi, e delle trasgressioni. E quanto
alli